

Allegato 2

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 D.Lgs. 50/2016 S.M.I. PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI HELP DESK INFORMATICO E DESKTOP MANAGEMENT PER LA ASL ROMA 2, PER LA DURATA DI 36 MESI (PIU' 12 MESI DI EVENTUALE RINNOVO) - (CPV 72253000-3)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 s.m.i., individuato dall'Ente Appaltante per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, è il Direttore della U.O.C. Analisi Organizzativa e Supporto Informatico, Dott. Giovanni Profico. Successivamente all'aggiudicazione verrà nominato con successivo atto il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e sarà individuato il Direttore dei Lavori nonché il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai quali saranno riservate le funzioni ed i compiti elencati di cui all'art. 101 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nonché quelli successivamente previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*.

ART. 2 OGGETTO DELLA GARA

L'appalto disciplinato dal presente documento ha per oggetto l'esperimento di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016., per l'affidamento del servizio di Help Desk informatico e Desktop Management per le esigenze dell'Azienda ASL Roma 2, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data che sarà stabilita nella deliberazione di aggiudicazione e di seguito indicata nel contratto. La durata del contratto, giunto alla sua scadenza naturale, comprensiva del periodo di eventuale rinnovo per altri 12 mesi, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo stimato a base di gara, riferito alla durata triennale del servizio, è di € 1.560.000,00 IVA esclusa (€ 520.000,00/anno IVA esclusa), oltre ad ulteriori € 520.000,00 IVA esclusa per 12 mesi di eventuale rinnovo.

ART. 5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale sono descritte nel Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

ART. 6 CORRISPETTIVI DELL'AGGIUDICATARIO

Per il servizio espletato dall'impresa aggiudicataria l'Azienda corrisponderà il prezzo offerto in sede di gara.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni del Capitolato Tecnico e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8 PERSONALE

L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni previste D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. L'impresa, pertanto, si impegna formalmente a porre in essere, a sue spese e con propria organizzazione, tutti gli adempimenti necessari affinché siano rispettate, nella fase di esecuzione del contratto, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutte le disposizioni a tutela del lavoratore previste dal sopra citato decreto. L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute dei propri lavoratori. Si rimanda a quanto previsto altresì ai parr. 4.1 e 8.2 del Capitolato Tecnico.

Ai fini e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regione Lazio 18 settembre 2007 n. 16 recante "*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*" e Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 - CAPO III "*Disposizioni per la semplificazione in materia di lavoro, attività produttive e cultura*", Art. 25 (*Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali*), l'impresa partecipante aggiudicataria dell'appalto si impegna ad assumere il personale dipendente della società che già espleta il servizio presso l'Azienda.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera presuntivo attualmente sostenuto nell'appalto è di circa € 200.000,00 annuo in applicazione dei costi previsti dal CCNL denominato "*Terziario e Servizi*".

ART. 9 RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Ai fini e per gli effetti del presente articolo si rinvia a quanto stabilito al par. 8.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria la fattura per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 nonché del Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/07/2015 con particolare riferimento all'art. 3 comma 1) del Regolamento medesimo.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Azienda A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P.IVA/Codice Fiscale 13665151000.

In conformità a quanto disposto dalla suddetta normativa, sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "**Scissione dei pagamenti**" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono, a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "*Consegna Fattura*". Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente ai R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.

L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale, nei termini previsti dalla richiamata normativa.

Ai fini dell'eventuale decorrenza degli interessi maturati sulle somme dovute si rimanda a quanto prescritto all'art 1284 del Codice Civile.

Tuttavia nel caso in cui l'Azienda si trovasse nell'ipotesi di sollevare l'eccezione di cui all'art 1460 c.c. si precisa che i suddetti interessi, in qualsiasi forma vantata, saranno reputati inesigibili dovendosi reputare non legittima la pretesa, degli stessi, vantata da parte inadempiente.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 11 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda.

Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare per la presentazione dell'offerta per quanto attiene le modalità, tempistiche ed oneri a cui dovrà adempiere l'aggiudicatario ove lo stesso intenda partecipare in gara usufruendo dell'istituto del subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 del citato Decreto l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'impresa concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'impresa aggiudicataria deve depositare presso l'Azienda il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto l'impresa aggiudicataria deve trasmettere la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dall'art. 105, del D.Lgs. 50/2016.

A seguito della verifica positiva dei suddetti requisiti l'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'impresa aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l'Azienda sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi violazione delle norme e disposizioni del presente capitolato da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'autorizzazione da parte dell'Azienda non modifica i rapporti intercorrenti tra l'Azienda stessa e l'impresa aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI

Durante l'esecuzione del contratto, il Responsabile incaricato dall'ASL Roma 2 deterrà le funzioni di governo del sistema, di indirizzo, programmazione dell'attività nonché controllo e verifica del servizio svolto come previsto e dettagliato ai parr. 4.5, 8.5 e 8.6 del Capitolato Tecnico.

ART. 13 PENALI

L'ASL Roma 2 procederà attraverso l'attività del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'ASL procederà all'immediata contestazione tramite posta elettronica certificata all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non rispetti le disposizioni presenti nel Capitolato, sarà comminata una sanzione (penali) calcolata come descritto nel prosieguo del presente articolo.

L'impresa aggiudicataria potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione. Il DEC, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

Modalità di calcolo delle penali

Entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, il Rappresentante della Ditta aggiudicataria e il DEC esaminano congiuntamente le statistiche delle chiamate relative al mese appena trascorso, con la determinazione dei seguenti parametri:

- X = percentuale di chiamate abbandonate oltre soglia = $([A] - [A_SL]) / [P]$
- T_M = tempo medio di presa in carico delle richieste pervenute non telefonicamente
- P_{IMAC} = percentuale delle richieste IMAC con priorità 1, indirizzate al DTM, che sono state risolte entro il tempo richiesto di 8 ore lavorative

Per il quantitativo X di chiamate abbandonate oltre soglia, le penali vengono calcolate come segue:

X (valore misurato):	Importo della penale:
$X > 3\%$ e $X \leq 5\%$	canone mensile * 1,5%
$X > 5\%$ e $X \leq 8\%$	canone mensile * 2,5%
$X > 8\%$ e $X \leq 15\%$	canone mensile * 5%
$X > 15\%$	canone mensile * 10% ed eventuale risoluzione contrattuale, a discrezione della ASL Roma 2

Per il tempo medio T_M di presa in carico delle richieste pervenute non telefonicamente, le penali vengono calcolate come segue:

T_M (valore misurato):	Importo della penale:
$T_M > 2$ ore e $T_M \leq 4$ ore	canone mensile * 2%
$T_M > 4$ ore e $T_M \leq 8$ ore	canone mensile * 5%
$T_M > 8$ ore	canone mensile * 10% ed eventuale risoluzione contrattuale, a discrezione della ASL Roma 2

Per la percentuale P_{IMAC} delle richieste IMAC con priorità 1, indirizzate al DTM, che sono state risolte entro il tempo richiesto di 8 ore lavorative, le penali vengono calcolate come segue:

P_{IMAC} (valore misurato):	Importo della penale:
$P_{IMAC} \geq 85\%$ e $P_{IMAC} < 90\%$	canone mensile * 4%
$P_{IMAC} \geq 80\%$ e $P_{IMAC} < 85\%$	canone mensile * 10%
$P_{IMAC} < 80\%$	canone mensile * 15% ed eventuale risoluzione contrattuale, a discrezione della ASL Roma 2

L'importo totale delle penali è dato dalla somma degli importi parziali, determinati come sopra esposto.

Durante il periodo di subentro, contemplato nel Capitolato Tecnico, il Rappresentante della Ditta aggiudicataria e il DEC procedono alla determinazione dei parametri sopra indicati, ma non si procede al calcolo delle eventuali penali.

Per quant'altro non previsto nel presente paragrafo, si applicano gli articoli 298 e 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"); con riferimento

a quest'ultimo articolo, le penali da applicare saranno complessivamente non superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale calcolato sull'intera durata (esclusa la durata dell'eventuale proroga).

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- I. inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione dell'Azienda di adempiere;
- II. arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
- III. cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- IV. violazione degli artt. 105 e 106 del D. Lgs n.50/2016 in materia di subappalto e cessione del contratto;
- V. mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
- VI. mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
- VII. mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; - perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;
- VIII. per reati accertati ai sensi dell'art. 108 comma 1, lettera c, del D. Lgs n.50/2016;
- IX. qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs n.50/2016;
- X. violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- XI. accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
- XII. ulteriori inadempienze dell'impresa dopo la comminazione di penalità per un importo complessivo superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale annuo nel corso del medesimo anno;
- XIII. irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART.16 ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

ART.17 REVISIONE DEI PREZZI

In materia di revisione dei prezzi si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI NASCENTI DALL'ESECUZIONE

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente Capitolato speciale, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, tuttavia le stesse saranno efficaci e opponibili all'Azienda solo qualora le stesse siano da intendersi accettate. A tal fine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 13, l'aggiudicatario provvederà a notificare all'Amministrazione le cessioni stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La richiesta dovrà pervenire all'Azienda e dovrà contenere l'indicazione dei crediti che l'impresa aggiudicataria intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell'ordine di riferimento.

Le predette saranno da intendersi valide ed efficaci solo in assenza di un espresso rifiuto da parte dell'Amministrazione. Il rifiuto in tal caso sarà notificato inderogabilmente entro il termine di 45 giorni, decorrenti dal perfezionamento della notifica della cessione, sia al cedente che al cessionario.

Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19

RECESSO

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 1671 del c.c.

ART. 20

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione.

A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "**Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali**", debitamente allegato e parte integrante della bozza schema di contratto, Allegato n. 4 al disciplinare di gara.

ART. 21

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per questioni afferenti all'interpretazione del presente Capitolato Speciale d'appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 1362 e ss. del Codice Civile.

Le Parti, danno atto sin da ora che per necessità del buon andamento del servizio di cui trattasi, le stesse si impegnano affinché venga esperita e tentata in via preliminare una composizione bonaria delle controversie nascenti.

Si rimanda altresì a quanto previsto al CAPO II – "*Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale*" del D.lgs 50/2016.

In particolare, qualunque sia l'origine e la natura della controversia, ed in pendenza della sua definizione, la Ditta assicura il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante fase transattiva, nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti in materia di riti deflattivi e alternativi.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente concessione, siano esse di natura giuridica che amministrativa, nessuna esclusa ed eccettuata, che non si siano potute risolvere in via amichevole e/o transattiva, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 22
NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Flori Degrassi